

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 508/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, l'articolo 38, lettera d), e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽²⁾, la pubblicazione dei nomi e dei siti Internet della o delle autorità di controllo o dell'organismo o degli organismi di controllo riconosciuti dall'autorità competente per l'esecuzione dei controlli nel paese terzo è sufficiente ai fini di tale regolamento. È tuttavia opportuno continuare a imporre la pubblicazione del numero di codice della o delle autorità di controllo o dell'organismo o degli organismi di controllo del paese terzo responsabili del rilascio dei certificati per l'importazione nell'Unione.

(2) Alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione del sistema di equivalenza, è opportuno che un paese terzo riconosciuto ai fini dell'equivalenza sia, in una prima fase, incluso nell'elenco di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1235/2008 per un periodo di prova di tre anni. In seguito, se tale paese continua a soddisfare i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento (CE) n. 1235/2008 e fornisce alla Commissione le necessarie garanzie, l'iscrizione in tale elenco deve essere prorogata.

(3) Per non perturbare gli scambi internazionali e per agevolare la transizione tra le norme istituite dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽³⁾ e quelle previste dal regolamento (CE) n. 834/2007, l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 proroga la facoltà per gli Stati membri di concedere caso per caso agli importatori le autorizzazioni a commercializzare i loro prodotti sul mercato unionale fino a quando non siano state adottate le misure necessarie per il funzionamento del nuovo regime di importazione. Tale facoltà deve essere gradualmente soppressa via via che viene compilato l'elenco dei paesi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(4) Una volta che un paese terzo è riconosciuto equivalente nell'Unione, non dovrebbe essere necessario il rilascio di tali autorizzazioni da parte degli Stati membri.

(5) Dall'esperienza maturata con il sistema di equivalenza è tuttavia emerso che, in alcuni casi, è opportuno per motivi tecnici limitare il riconoscimento di un paese terzo ad alcune categorie di prodotti oppure ai prodotti originari di tale paese terzo.

(6) Si deve pertanto precisare che gli Stati membri hanno la facoltà di concedere tali autorizzazioni fino al 30 giugno 2014 per i prodotti importati da un paese terzo elencato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, se i prodotti importati di cui trattasi non rientrano nelle categorie e/o nell'origine prevista per tale paese.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2009.

